

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento Regionale Urbanistica
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTO** l'art. 68 della Legge Regionale del 27 Aprile 1999 n. 10;
- VISTA** la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
- VISTA** la Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025, con il quale al Dott. Giuseppe Battaglia è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;
- VISTE** le note del Comune di Torrenova, prot. n. 1594 e 1596 del 30.01.2025 e n. 1653 e 1663 del 31.01.2025 acquisite rispettivamente all'ARTA/DRU prot. n. 1601 del 30.01.2025 - n. 1611 del 31.01.2025 - n. 1661 del 03.02.2025 e n. 1704 del 03.02.2025, con le quali è stato comunicato a questo Dipartimento quanto statuito con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 27.01.2025;
- VISTA** la delibera consiliare, n. 01 del 27.01.2025, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, con la quale è stato espresso *“di procedere alla sanatoria amministrativa dell’opera pubblica in oggetto indicata nella sua conformazione attuale ... ed alla contestuale acquisizione della deroga ai sensi dell’art. 46 bis della L.R. n. 19/2020 e s.m.i. per la parte in atto difforme al P.R.G. vigente, ricadente nella fascia dei 150 m dalla battigia”* del mare, *“di confermare la sussistenza dell’interesse pubblico posto a fondamento della realizzazione dell’opera e di approvare ai fini urbanistici la localizzazione dell’intervento nella sua conformazione attuale, secondo la destinazione d’uso già approvata con DDG n. 17/2016 per la mobilità ciclo-pedonale”*;
- VISTA** la nota del Responsabile del Settore Gestione Territorio del Comune di Torrenova, prot. n. 8854 del 6.06.2025 acquisita all'ARTA/DRU in data 9.06.2025 prot. n. 9021, con la quale è stato trasmesso l'avviso per la pubblicazione sul sito dell'ARTA/DRU, ai sensi dell'art. 26 comma 15 L.R. n. 19/2020, della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 4.06.2025;
- VISTA** la delibera consiliare, n. 8 de 4.06.2025, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, con la quale, nell'approvare la proposta di deliberazione n. 8 del 28.05.2025, si è ritenuto *“di confermare integralmente il contenuto della deliberazione di C.C. n. 01 del 27/01/2025.. la sussistenza dell’interesse pubblico”* e *“di approvare, ai fini urbanistici, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.m.ü., il progetto per la localizzazione dell’intervento nella sua conformazione attuale che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico, secondo la destinazione d’uso già approvata con DDG n. 17/2016 per la mobilità ciclo-pedonale..”*;
- VISTA** la nota DRU, prot. n. 3367 del 27.02.2025, con la quale è stata comunicata al Comune di Torrenova l'improcedibilità dell'istanza prodotta in quanto carente di atti necessari all'istruttoria;

- VISTA** la nota del Comune di Torrenova, prot. n. 17155 del 13.11.2025 assunta all'ARTA/DRU in pari data prot. n. 17547, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa in riscontro alla nota DRU prot. n. 3367/2025;
- VISTA** la delibera consiliare, n. 22 del 29.10.2025, relativa all'esame delle osservazioni pervenute e determinazioni in ordine alle stesse;
- VISTE** le osservazioni di Legambiente Nebrodi assunte in data 18.06.2025 al protocollo comunale n. 9592;
- VISTE** le deduzioni alle osservazioni di cui alla nota del Responsabile del Settore Gestione del Territorio prot. n. 15585 del 10.10.2025;
- VISTO** il parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, prot. n. 6730 del 18.04.2025, aggiornato rispetto a quello reso di cui alla nota, prot. n. 7516 del 28.11.2019, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- VISTO** il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, prot. n. 49446 del 14.04.2025, ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001 con specifico riferimento alle condizioni espresse nel precedente parere prot. n. 273861 del 29.08.2013 reso ai sensi dell'art. 13 L. n. 64/1974, ribadito con nota prot. n. 144809 del 28.11.2024, che viene confermato;
- VISTA** la certificazione del Segretario Comunale, prot. n. 17069 dell'11.11.2025, attestante la regolarità della pubblicazione ai sensi dell'art. 26, commi 15 e 16, L.R. n. 19/2020;
- VISTA** la copia dell'avviso di pubblicazione e ricevuta di pubblicazione su GURS;
- VISTI** gli allegati alla delibera consiliare n. 8/2025 relativi alla Tav. 01 "Planimetria in scala con sovrapposizione tra intervento previsto nel vigente PRG approvato con D.A. n. 62 del 24 maggio 2017 e intervento realizzato" ed alla Tav. 02 "1) Inquadramento 1:5000; 2) Sovrapposizione e ortofoto su planimetria generale; 3) Sovrapposizione tracciato realizzato su fogli catastali";
- VISTA** la nota, prot. n. 84610 del 10.12.2025 assunta all'ARTA/DRU in data 12.12.2025 prot. n. 19123, con la quale è stato inoltrato, da parte dell'Area 2/DRA – Demanio Marittimo, il *"parere favorevole ai soli fini demaniali .. condizionato agli esiti della procedura di regolarizzazione amministrativa di competenza di codesto Dipartimento dell'Urbanistica"*;
- VISTA** la nota DRU, prot. n. 18856 del 5.12.2025, con la quale è stato rilevato che la documentazione presentata non risultava esaustiva ai fini istruttori di questo Dipartimento;
- VISTA** la nota del Genio Civile di Messina, prot. n. 144959 del 22.12.2025 assunta all'ARTA/DRU in data 23.12.2025 prot. n. 19708, con la quale è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001 ex art. 13 L. n. 64/1974, ribadendo la compatibilità dell'area interessata dal tracciato stradale;
- VISTA** la nota del Comune di Torrenova, prot. n. 8240 del 19.05.2026 assunta all'ARTA/DRU in data 20.05.2026 prot. n. 7819, con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione in riscontro alla nota DRU prot. n. 18856/2025;
- VISTI** gli elaborati tecnici integrativi di cui alla nota comunale prot. n. 8240/2026 inerenti la relazione tecnica descrittiva dell'intervento nella configurazione post operam, la Tav. 03 "Dettaglio sezione trasversale tipo (progetto)" e la Tav. 04 "Sezioni trasversali post opera";
- VISTA** la delibera di Consiglio Comunale, n. 15 del 15.05.2026, con la quale si è preso atto dei pareri di competenza, rispettivamente, del Demanio Marittimo di cui alla nota prot. n. 84610/2025 e dell'Ufficio del Genio Civile di cui alla nota 144959/2025 nonché della documentazione integrativa, redatta dall'U.T.C., in riscontro alla nota DRU prot. n. 18856/2025;
- VISTA** la nota del Comune di Torrenova, prot. n. 8564/2026 assunta all'ARTA/DRU in data 8520 del 3.06.2026, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati tecnici in formato cartaceo;
- VISTE** le note dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza Regione Siciliana, prot. n. 13651 del 9.06.2026 assunta all'ARTA/DRU in pari data prot. n. 8976 e prot. n. 13866

dell'11.06.2026 assunta all'ARTA/DRU in pari data prot. n. 9137, con le quali è stato trasmesso esposto, datato 5.06.2026, della Legambiente Nebrodi, ai fini delle valutazioni di competenza, in relazione ai punti ivi riportati;

VISTA la proposta di parere, n. 10 del 24.06.2026, del Servizio 3/DRU, che di seguito parzialmente si trascrive:

“... Omissis...

Dalla documentazione pervenuta si evince quanto segue:

- *con riferimento alla progettazione preliminare relativa ai lavori di realizzazione della strada litoranea del Comune di Torrenova è stata concessa (DDG n. 104 del 27.04.2015) la deroga prevista dalla lett. a) dell'art. 15 L.R. n. 78/1976, ai sensi del successivo art. 16 L.R. n. 78/1976 modificato dall'art. 89, comma 10, L.R. n. 6/2001;*
- *con DDG n. 17 dell'8.02.2016 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del DPR n. 327/2001, il progetto preliminare in variante per la realizzazione della predetta strada litoranea di cui all'intervento “rimodulato per come richiesto in sede di CRU (scelta della localizzazione, uso pedonale e ciclabile, distanza dalla linea di costa, ecc.) e dalle condizioni poste dall'Ufficio del Genio Civile di Messina (garanzia della continuità idraulica dei corsi d'acqua intersecati dal tracciato)”;*
- *con D.A. n. 471 del 14.10.2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la variante finalizzata alla realizzazione della strada litoranea è stata esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006;*
- *con delibera di G.M., n. 35 del 16.02.2017, è stata approvato il progetto esecutivo, previa validazione e verifica dello stesso ed acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina di cui alla nota prot. n. 7666 del 30.11.2016, e del parere favorevole con prescrizioni ai fini idraulici e sismici dell'Ufficio del Genio Civile di Messina di cui alla nota prot. n. 235544 del 14.12.2016;*
- *si è provveduto alla consegna dei lavori (verbale del 22.10.2018) previa procedura di gara d'appalto e verbale n. 34 del 26.09.2018 di consegna, da parte dell'ARTA/DRA al Comune di Torrenova, delle aree interessate dall'intervento progettuale;*
- *con provvedimento, prot. n. 043055 del 15.10.2018, è stato acquisito il parere dell'Autorità di Bacino ai fini della compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico del territorio;*
- *con deliberazione di G.M., n. 13 del 5.02.2020, è stata approvata apposita perizia di variante, previa acquisizione del parere della Soprintendenza BB.CC.AA., prot. 7516 del 28.11.2019, ai fini della tutela paesaggistica e del parere dell'Ufficio del Genio Civile di Messina prot. 225436 del 20.11.2019;*
- *i lavori sono stati ultimati e collaudati (giusto certificato di collaudo redatto dal professionista incaricato acquisito al protocollo comunale n. 8714 del 15.07.2022);*
- *l'opera, ricadente all'interno dell'area demaniale ed individuata nel PUDM già adottato in via preliminare, è stata finanziata con i fondi di cui alla delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15.11.2016, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno;*
- *con nota DRU, prot. n. 853 del 17.01.2024, a seguito dell'esposto di Legambiente Nebrodi (assunto all'ARTA/DRU in data 2.11.2022 prot. n. 17272), questo Dipartimento ha concluso il procedimento secondo quanto segue:*
 - *l'opera in questione, allo stato, così come realizzata non risulta conforme allo strumento urbanistico vigente approvato con D.A. n. 62 del 24.05.2017;*
 - *si è ritenuto che, per i superiori decreti n. 104/2015 e n. 17/2016, non possa essere attivata la procedura di annullamento in autotutela;*
 - *il Comune “dovrà procedere alla sanatoria amministrativa in relazione al parere CGARS, n. 1754/99 del 10.10.2000 .. finalizzando il procedimento urbanistico alla destinazione d'uso già approvata con DDG n. 17/2016, per la mobilità ciclo-pedonale”;*
- *sono state completate le opere di frazionamento delle particelle interessate dall'intervento realizzato di cui all'area identificata catastalmente al foglio n. 13 (particelle 2275 – 2273 – 2270), al foglio n. 8 (particelle 1576 – 1583 – 1581 – 1579 – 1586 – 1588 – 1578 – 1594 – 1575 -1592), al foglio n. 6 (particelle 1160 - 1155) ed al foglio n. 4 (particelle n.190 -192);*
- *con le istanze comunali succitate, datate 2025, a seguito della delibera consiliare n. 1/2025, è stato attivato il procedimento relativo alla regolarizzazione amministrativa*

della strada litoranea e conferma dell'interesse pubblico dell'opera realizzata ai fini della richiesta di deroga ex art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e s.m.i. (per la parte in atto difforme al vigente PRG ricadente nei 150 m dalla battigia del mare); con la successiva delibera consiliare n. 8/2025, ad integrazione della suddetta delibera n. 1/2025, viene richiesta l'approvazione, ai sensi dell'art. 19 DPR n. 327/2001 e s.m.i., del progetto della strada litoranea nella sua conformazione attuale "secondo la destinazione d'uso già approvata con DDG n. 17/2016 per la mobilità ciclo-pedonale..";

▪ con delibera consiliare n. 22 del 29.10.2025, nell'approvare la proposta di deliberazione n. 29 del 16.10.2025, sono state ritenute non accoglibili le osservazioni presentate da Legambiente Nebrodi, assunte in data 18.06.2025 al protocollo comunale n. 9592, condividendo il parere espresso dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, di cui alla nota prot. n. 15585 del 10.10.2025, le cui deduzioni vengono di seguito riportate:

▪ relativamente al punto "1.Coerenza della variante al DDG n. 17/2016": "il tracciato mantiene la sua funzione di percorso ciclo-pedonale, atteso che sia nella delibera di C.C. N° 01 del 27/01/25, che nella delibera n° 08 del 04/06/25 di integrazione, è espressamente indicato che il progetto è approvato, ai fini urbanistici, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., secondo la destinazione d'uso già approvata con DDG n. 17/2016 per la mobilità ciclo-pedonale";

▪ relativamente al punto "2.Coerenza della variante al parere del Genio Civile ex art. 13 Legge 64/74": "l'Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. n. 49446 del 14.04.2025.. ha riconfermato ulteriormente i pareri favorevoli già resi, ivi compreso il parere reso in sede di revisione di PRG prot. n. 113783/2015, che ha superato i precedenti pareri rilasciati. Ne consegue che anche nella sua configurazione attuale il tracciato risulta compatibile dal punto di vista geomorfologico";

▪ relativamente al punto "3. Vincolo paesaggistico": "la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, con nota prot. 6730 del 18/04/2025, acquisita al protocollo comunale n. 6387 del 23/04/2025, ha rilasciato parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica dell'opera.. riferendosi espressamente alla sua configurazione attuale";

▪ relativamente al punto "4. Verifica assoggettabilità del progetto a VIA": "si rappresenta che l'opera in esame, per sue intrinseche caratteristiche, non rientra tra le tipologie progettuali elencate negli Allegati II, II bis e III alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Allo stesso modo non rientra neppure tra le opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006";

▪ con delibera consiliare n. 15 del 15.05.2026, nell'approvare la proposta di deliberazione n. 13 del 7.05.2026, si è preso atto dei pareri di competenza suindicati, rispettivamente, del Demanio Marittimo di cui alla nota prot. n. 84610/2025 e dell'Ufficio del Genio Civile di cui alla nota 144959/2025 nonché della documentazione integrativa, redatta dall'U.T.C., in riscontro alla nota DRU prot. n. 18856/2025; inoltre, sono state confermate le valutazioni già espresse di cui alle delibere consiliari n. 1/2025 – n. 8/2025 - n. 22/2025 e per maggiore chiarezza sono state predisposte la Tav. 03 "Dettaglio sezione trasversale tipo" e la Tav. 04 "Sezioni trasversali post opera";

▪ è stato visualizzato, nella Tav. 01 allegata alle delibere consiliari n. 1/2025 e n. 8/2025, lo sviluppo planimetrico della strada litoranea, così come realizzata, rispetto al tracciato previsto nel vigente PRG approvato con D.A. n. 62 del 24.05.2017;

▪ la sezione tipo trasversale del tracciato stradale realizzato è quella rappresentata nella Tav. 02, allegata alle delibere consiliari n. 1/2025 e n. 8/2025, di ampiezza pari a m 12,50 così distinta: una promenade/carreggiata stradale in caso di emergenza di m 6,00; una pista ciclabile di larghezza complessiva di m 2,30 (larghezza utile all'uso ciclabile m 2,00, al netto di spazi laterali delimitati dalla segnaletica orizzontale e dei cordoli perimetrali); una pista running di m 1,70 (larghezza utile m 1,50 al netto di spazi laterali delimitati dalla segnaletica orizzontale); una fascia destinata ai sottoservizi di m 2,50, ove sono allocati i cavidotti dell'impianto di pubblica illuminazione.

Considerato che:

▪ la regolarizzazione "ex post" dell'opera pubblica, secondo la destinazione d'uso già approvata con DDG n. 17/2016 per la mobilità ciclo-pedonale, mediante l'attivazione della procedura di deroga ex art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e s.m.i. e di approvazione del progetto della strada litoranea ex art. 19 DPR n. 327/2001 e s.m.i., non incide sui criteri informativi del vigente PRG, e risponde a ragioni di interesse collettivo che si identificano nella realizzazione di un'opera pubblica di interesse generale, così come si desume dalla

delibera consiliare n. 1/2025 integrata con delibera consiliare n. 8/2025;

▪ nel parere CGARS n. 1754/99 del 10.10.2000, relativo ad “opere pubbliche realizzate in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali”, viene esplicitato che “l’opera pubblica realizzata in difformità dallo strumento urbanistico comunale è astrattamente sanabile, salve tutte le valutazioni tecniche, economiche e di opportunità spettanti alla autorità competente a sanarla” e che “la realizzazione dell’opera pubblica costituisce momento conclusivo di complessi procedimenti, sia di natura finanziaria che tecnica ed urbanistica: sembra del tutto irrazionale che la mancanza di un solo atto, ancorché necessario, possa comportare irrimediabilmente la perdita del bene, con nocumento talvolta assai grave, degli interessi finanziari e funzionali della pubblica amministrazione”;

▪ le variazioni dello sviluppo planimetrico dell’opera realizzata discendono da una progettazione esecutiva che si discosta dalla progettazione preliminare del tracciato, inserito nel vigente PRG, per aspetti di carattere tecnico relativi, oltre al differente livello di dettaglio cartografico, alle interferenze con i canali di scolo, alla salvaguardia di alberature esistenti, alla realizzazione del nuovo asse ciclo-pedonale in corrispondenza dell’esistente percorso nei pressi del depuratore comunale di Capri Leone;

▪ il fabbricato demaniale, sito in Piazza Marina, viene destinato a centro servizi ed annesso spazio di pertinenza con la ridefinizione della viabilità esistente e la realizzazione di una rotatoria;

▪ sono stati acquisiti, ai fini del procedimento di regolarizzazione amministrativa e della conferma dei pareri già espressi, il parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di cui alla nota prot. n. 6730/2025, il parere favorevole dell’Ufficio del Genio Civile di cui alla nota prot. n. 144959/2025 ed il parere favorevole dell’Area 2/DRA – Demanio Marittimo prot. n. 84610/2025, ai sensi di legge;

▪ preso atto che sono state presentate osservazioni da Legambiente Nebrodi ritenute non accoglibili in conformità alla delibera consiliare n. 22 del 29.10.2025 e tenuto conto delle deduzioni espresse dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio di cui alla nota prot. n. 15585/2025 e che le osservazioni poste nel successivo esposto pervenuto, di cui alla nota datata 5.06.2026, sono riferite sostanzialmente alle fattispecie in precedenza manifestate con particolare riferimento alla destinazione d’uso dell’opera;

▪ vengono ribadite le motivazioni urbanistiche contenute nel DDG n. 17/2016, relativo all’approvazione del progetto preliminare, in quanto la realizzazione della strada litoranea consente “l’accessibilità al mare di un’ampia zona costiera .. la riqualificazione di un’area oggi degradata..un collegamento alternativo alla S.S. 113 ed il miglioramento delle condizioni di accessibilità tra i comuni limitrofi già dotati di viabilità lungo la costa”;

▪ il procedimento intrapreso, come evidenziato nella relazione tecnica descrittiva, è finalizzato pertanto a “regolarizzare l’opera realizzata, nella sua attuale conformazione, sia riguardo allo sviluppo planimetrico che con riferimento alla sezione trasversale, nel rispetto della destinazione d’uso di mobilità ciclo-pedonale”;

▪ l’art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e s.m.i., prevede che possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a), primo comma, dell’articolo 15 L.R. n. 78/1976 e s.m.i., con l’osservanza delle procedure previste dall’art. 16 L.R. n. 78/1976 e s.m.i., “previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico dell’urbanistica (C.T.S.) all’interno del quale è presente anche il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio..”.

Per quanto sopra rappresentato, si **propone**, per gli aspetti di competenza di questo Servizio ed alla luce dei superiori considerata, che possa concedersi la deroga ex art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e s.m.i. finalizzata all’approvazione, ai sensi dell’art. 19 DPR n. 327/2001 e s.m.i., del progetto di cui alla regolarizzazione amministrativa della strada litoranea e conferma dell’interesse pubblico dell’opera realizzata, nel rispetto della destinazione d’uso di mobilità ciclo-pedonale, di cui alle delibere consiliari n. 1/2025 e n. 8/2025”.

VISTA la nota, prot. n. 10228 del 2.07.2026, con la quale la suddetta proposta di parere è stata trasmessa alla Segreteria del CTS - Servizio 6/DRU ai fini dell’acquisizione del parere di competenza di cui all’art. 52 della L.R. n. 19/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Scientifico, trasmesso al Servizio 3/DRU di cui alla

nota prot. n. 14401 del 25.09.2026 del Servizio 6/DRU, espresso con il voto, n. 18 del 23.09.2026, che di seguito parzialmente si trascrive:

“... Omissis...

Visto che, ai fini della concessione della deroga in argomento, in sede di CTS è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, secondo quanto previsto dall'art. 46 bis della L.R. n. 19/2020 e s.m.i., “con l'osservanza delle procedure dell'art. 16 della L.R. n. 78/76 e s.m.i.”, che al 2° comma così dispone “previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (C.T.S.) all'interno del quale è presente anche il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio”;

Visto che l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso la nota n. 107786 del 22/09/2026, con la quale rinvia agli allegati pareri espressi con nota n. 273861 del 29/08/2013 e successiva n. 144959 del 22/12/2025, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il contenuto della proposta favorevole dell'Ufficio e del parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. chiamata ad esprimersi ai sensi della norma sopra richiamata.

Per quanto sopra il Comitato esprime

PARERE

favorevole alla concessione della deroga ai sensi dell'art. 46 bis della L.R. n. 19/2020 e s.m.i., in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n° 10 del 24.06.2026 del Servizio 3, che è parte integrante del presente voto, e del parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina reso in sede di CTS”.

RITENUTO di poter condividere il superiore parere;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita e pertanto di dover procedere all'emissione del provvedimento finale.

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 bis L.R. n. 19/2020 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso nel parere, n. 18 del 23.09.2026, del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 15 della L.R. n. 78/1976 finalizzata all'approvazione, ai sensi dell'art. 19 DPR n. 327/2001 e s.m.i., del progetto di cui alla regolarizzazione amministrativa della strada litoranea e conferma dell'interesse pubblico dell'opera realizzata ricadente nel Comune di Torrenova, nel rispetto della destinazione d'uso di mobilità ciclo-pedonale, di cui alle delibere consiliari n. 1/2025 e n. 8/2025.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:

1) Proposta di Parere n. 10 del 24/06/2026 del Servizio 3/DRU;

2) Parere C.T.S. n. 18 del 23/09/2026;

3) Delibere consiliari n. 1 del 27/01/2025 – n. 8 del 4/06/2025 – n. 22 del 29/10/2025 – n. 15 del 15/05/2026;

4) Tav. 01 “Planimetria in scala con sovrapposizione tra intervento previsto nel vigente PRG approvato con D.A. n. 62 del 24 maggio 2017 e intervento realizzato”;

5) Tav. 02 “1) Inquadramento 1:5000; 2) Sovrapposizione e ortofoto su planimetria generale; 3) Sovrapposizione tracciato realizzato su fogli catastali”;

6) Tav. 03 “Dettaglio sezione trasversale tipo (progetto)”;

7) Tav. 04 “Sezioni trasversali post opera”;

8) Parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina prot. n. 6730 del 18.04.2025;

9) Parere del Genio Civile di Messina prot. n. 144959 del 22.12.2025;

10) Parere dell'Area 2/DRA – Demanio Marittimo prot. n. 84610 del 10.12.2025.

ART. 3) Il Comune di Torrenova resta onerato di tutti gli adempimenti consequenziali al

presente decreto.

- ART. 4)** Il presente decreto, con la documentazione ad esso allegata, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio online) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.
- ART. 5)** Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 ed anche sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21.
- ART. 6)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione nel sito web del DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, li 28.09.2026

Il Dirigente Generale
(*Giuseppe Battaglia*)

Firmato

Il Dirigente del Servizio
(*arch. Daniela Grifo*)
Firmato